COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.585 del 6/5/2015

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE U.T.C

N°167 del 6/5/2015

Oggetto: servizio raccolta, trasporto e smaltimento di indumenti usati e accessori di abbigliamento (CER 20.01.10) e prodotti tessili (CER 20.01.11) con la ditta EUROFRIP srl – approvazione schema di convenzione.

anno 2015

L'anno *duemilaquindici* il giorno *sei del mese di MAGGIO* alle ore ////////// nella sua stanza.

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C n. 29 del 29.10.2002;
Vista la determina sindacale n. 26 del 02/07/2013;
Vista la delibera di C.C. n. 76 del 28/11/2014 di approvazione del bilancio 2014;
Vista la delibera di G.M. n. 169 del 17/12/2014, di approvazione del PEG per l'anno 2014 e del PEG provvisorio per l'anno 2015;
Vista la proposta del responsabile del servizio;

DETERMINA

Di approvare lo schema di convenzione proposto dalla ditta EUROFRIP srl., che si allega, quale parte integrante e sostanziale del presente ;
Dare atto che la stessa avrà efficacia dalla data di sottoscrizione.
Dare atto, altresì, che il provvedimento non comporta impegno di spesa.

Il Capo Settore U.T.C.
f.to (Arch. Francesco Lo Nobile)

Il responsabile del servizio Tutela Ambiente

Premesso che:

l'attuale legislazione sul trattamento dei rifiuti, ed in particolare il codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006, e leggi complementari, prevede, tra gli obblighi in capo ai comuni, la realizzazione di almeno il 65% di raccolta differenziata con almeno il 50% di materia avviata a effettivo recupero;

Per il raggiungimento di tale scopo, concorrono le raccolte differenziate di un elenco di rifiuti, individuati, in Sicilia, nella circolare 30 aprile 2008, tra in quali figurano gli indumenti usati (CER 20.01.10) e i prodotti tessili (CER 20.01,11);

la ditta KATANE' AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Catania, via Plebiscito n. 905, ha fatto pervenire al protocollo PEC n. 27585 del 17/9/2014, nota di presentazione quale impresa, regolarmente iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, esercente l'attività di raccolta, trasporto e smaltimento di indumenti usati e relativa proposta di convenzione per l'esecuzione del servizio gratuito nel Comune di Palma di Montechiaro.

La ditta EUROFRIP srl con sede legale in Ercolano (NA), via Gabella del Pesce n. 12/A ha fatto pervenire al protocollo generale nota del 13/10/2014, prot. n. 30630, di presentazione quale impresa, regolarmente iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, esercente l'attività di raccolta, trasporto e smaltimento di indumenti usati e relativa proposta di convenzione per l'esecuzione del servizio gratuito nel Comune di Palma di Montechiaro

Con nota prot. n. 30632 e con nota prot. n. 30639, entrambe del 13/10/2014, questo ufficio ha chiesto alle ditte sopra dette di inviare la propria rispettiva offerta tecnica;

In data 24/10/2014, giusta prot. n. 32395, la ditta EUROFRIP srl ha fatto pervenire la propria offerta tecnica, allegando alla stessa: copia del protocollo di intesa ANCI-CONAU del 7/3/2012, copia del protocollo di intesa tra la Regione Sicilia – Servizio5° Osservatorio Rifiuti e la ditta EUROFRIP SRL, Certificato di iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, presso la C.C.I.A.A. di Napoli, copia della determina n. 4780 del 28/4/2011, della Provincia di Napoli, di conferma di iscrizione della ditta EUROFRIP srl, nel registro delle imprese per l'attività di messa in riserva e trattamento (R3 – R13) di rifiuti non pericolosi di cui all'allegato 1 del D.M.A 5/2/98, e s.m.i., per i CER 200110 – 200111 – 191208, Copia della documentazione dispositiva dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali per l'iscrizione in ordine alla categorie 1 ord. Classe A, copia della certificazione ISO 9001:2008, copia della certificazione ISO 14001/2004;

L'offerta tecnica prevede:

- la dislocazione nel territorio di n. 16 cassonetti stradali;
- una premialità per il Comune attraverso la fornitura di n. 20 cestini “gettacarte” e un corrispettivo economico di €. 30,00 per tonnellata:

In data 27/10/2014, giusta prot. Pec n.32475, la ditta KATANE' AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE ha fatto pervenire la propria offerta tecnica, allegando alla stessa: copia dell'attestazione prot. n. 13985 del 4/3/2013, della Provincia di Catania, di iscrizione della ditta KATANE' AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE nel registro delle imprese per l'attività di messa in riserva e trattamento (R13) di rifiuti non pericolosi di cui all'allegato 1 del D.M.A 5/2/98, e s.m.i., per i CER 19.12.08 - 20.01.10 – 20.01.11, Copia della documentazione dispositiva dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali per l'iscrizione in ordine alla categorie 1 ord. Classe C,

L'offerta tecnica prevede:

- la dislocazione nel territorio di n. 16 cassonetti stradali da incrementare fino a 20 in caso di frazioni cittadine;
- una premialità per il Comune attraverso la fornitura di n. 20 cestini “gettacarte”, o, in alternativa, un corrispettivo economico di €. 30,00 per tonnellata per ogni anno di durata del contratto.

Dato atto che, nelle more, in data 26/2/2015, prot. n. 6240 e in data 16/3/2015, prot. n. 8404 la ditta VINTAGE di Capillo Antonio, con sede in zona ASI – San Severo (FG) ha fatto pervenire *nota di presentazione e richiesta di collaborazione*, nella quale offre di effettuare il servizio di che trattasi, disponendo nel territorio n. 1 cassonetto in ragione di 800 abitanti e riconoscendo al Comune un contributo mensile di €. 10,00 per ogni cassonetto (per cui: 23.550 abitanti:800 = 29 cassonetti x €. 10,00 = €. 290,00 mese x 12 mesi = €. 3.480,00)

Dato atto, altresì, che dall'esame delle tre offerte tecniche si evidenzia una sostanziale equivalenza, anche se dal punto di vista della premialità, potrebbe risultare più

vantaggiosa quella della ditta EUROFRIP , che offre, oltre al contributo di €. 30,00 per tonnellata raccolta, così come la ditta Katanè, anche la fornitura di 20 cestini gettacarta (arredo urbano). Anche nell'intento di ricercare tra le ditte contendenti, quella che dia maggiore garanzia di affidabilità, porta ad evidenziare il possesso, da parte della EUROFRIP srl, delle certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001, così come la ditta Vintage, nonché uno specifico protocollo di intesa con il Servizio 5° – Osservatorio Rifiuti della Regione Siciliana.

Di quanto sopra, giusta nota prot. n. 13001 del 24/4/2015, si è reso edotto il Sindaco, il quale, con annotazione in calce alla stessa nota, ha dato atto della necessità di attivare il servizio, dichiarando la condivisione dell'Amministrazione dell'operato dell'ufficio.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si ritiene che la scelta possa propendere verso la ditta EUROFRIP srl., pertanto,

PROPONE

di approvare lo schema di convenzione proposto dalla ditta EUROFRIP srl., che si allega, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il responsabile del procedimento
f.to Ing. Concetta Di Vincenzo

Convenzione

PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE TESSILE

L'anno duemilaquattordici, addì , del mese di .

Fra:

La Società EUROFRIP S.r.l., con sede legale in 80056 Ercolano (NA) - Italia -, Via Gabella del Pesce,12/A, e sede operativa Via Sannitica ,12 80026 Casoria (NA), Partita Iva 04252281219, di seguito denominata **"Committente",** rappresentata in questo atto dalla Sig. ra Bronzino Settimia (Codice fiscale BRNSTM73B43H243F), nata ad Ercolano (NA) il 03.02.1973,nella qualità di amministratore e Legale Rappresentante.

E:

Comune di Palma di Montechiaro, con sede legale in Palma di Montechiaro (AG) Italia, Via_____,Partita Iva_____, di seguito denominato **"Convenzionato"**, rappresentato in questo atto
dal Sig._____, Cod. Fisc. _____
nella qualità di_____

PREMESSO CHE :

Fra le finalità istituzionali dei Comuni rientra l'incentivazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, riducendo in siffatta maniera il conferimento indifferenziato di materiale che può essere più convenientemente conferito in forma separata.

In data 07.03.2012 è stato sottoscritto tra ANCI-Associazione Nazionale Comuni Italiani e CONAU- Consorzio Nazionale Abiti e Accessori Usati un Protocollo di intesa dove le parti hanno concordato di definire una convenzione relativa alle modalità di effettuazione delle raccolta differenziata della frazione tessile. (**Allegato alla presente**)

In data 30.08.2012 è stato sottoscritto fra la Regione Sicilia - Servizio 5°Osservatorio Rifiuti e la ditta EUROFRIP srl un Protocollo d'intesa volto ad incentivare la raccolta differenziata della frazione costituita da abiti ed accessori di abbigliamento usati, ad assicurare una maggiore omogeneità sul territorio della Regione Sicilia delle condizioni di raccolta della frazione tessile ed incentivarla attraverso la promozione della quantità e qualità dei materiali raccolti, della corretta gestione e tracciabilità dei rifiuti tessili e della professionalità e qualificazione degli operatori coinvolti. (**Allegato alla presente**)

Con apposito Allegato tecnico, allegato alla presente Convenzione è stato stabilito di dare attuazione ai citati Protocolli di intesa e di fissare le condizioni minime per lo svolgimento del servizio di raccolta, avvio a trattamento, recupero e riciclaggio della frazione tessile presente nei rifiuti urbani.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti come sopra rappresentate, si conviene e stipula quanto segue:

ART .1 - Definizioni

Ai fini della presente CONVENZIONE i seguenti termini assumeranno, tanto espressi al singolare quanto al plurale, i significati di seguito riportati:

a) **ALLEGATO TECNICO**: l'Allegato Tecnico relativo alla raccolta differenziata dei rifiuti da frazione tessile sottoscritto dalle PARTI, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente CONVENZIONE;

b) **CONVENZIONATO:** Comune di Palma di Montechiaro (Ag);

c) **CONVENZIONE:** il presente accordo sottoscritto tra le PARTI;

d) **DECRETO:** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, così come successivamente modificato ed integrato;

e) **DELEGA:** l'atto redatto secondo lo schema tipo allegato alla presente CONVENZIONE, con il quale il Comune autorizza il gestore alla stipula della stessa;

f) **FRAZIONI ESTRANEE**: i rifiuti costituiti da materiali non ricompresi nelle tipologie di cui al **CER 20.01.10. Abbigliamento C.E.R.20.01.11.Prodotti Tessili** come definiti nell'ALLEGATO TECNICO

g) **FRAZIONE TESSILE**: i rifiuti identificati dai codici CER 20.01.10 e 20.01.11;

h) **OPERATORE: EUROFRIP SRL** aziende specializzate nell'ambito della raccolta dei rifiuti in grado di rispettare condizioni e requisiti dell'ALLEGATO TECNICO;

i) **PARTI**: l'OPERATORE e il CONVENZIONATO

j) **PROTOCOLLO D'INTESA**: il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra Regione Sicilia Servizio 5°Osservatorio Rifiuti e la ditta EUROFRIP SRL di cui alle premesse Allegato alla convenzione;

k) **RACCOLTA DIFFERENZIATA**: la raccolta differenziata, come definita dall'art. 183, comma 1, lett. p) del DECRETO;

l) **RECUPERO:** le attività previste dal DECRETO;

m) **RICICLAGGIO**: le attività di recupero di materia;

n) **TRATTAMENTO**: attività previste dal DECRETO.

Art. 2 – *Finalità ed ambito di applicazione*

2.1. Finalità della CONVENZIONE è regolamentare i reciproci obblighi e diritti delle parti, nei limiti delle rispettive funzioni istituzionali in attuazione di quanto definito dal PROTOCOLLO D'INTESA e dall'ALLEGATO TECNICO.

ART . 3 Oggetto della convenzione

3.1. Le PARTI intendono disciplinare la RACCOLTA DIFFERENZIATA da parte dell'OPERATORE, dei rifiuti derivanti dalla FRAZIONE TESSILE, ai sensi di quanto previsto dal PROTOCOLLO D'INTESA e dal relativo ALLEGATO TECNICO.

3.2. L'ALLEGATO TECNICO descrive le modalità tecniche di esecuzione della Presente CONVENZIONE.

Art. 4 – *Territorio della CONVENZIONE*

4.1. Il territorio della CONVENZIONE comprende:

N.	Prov	COMUNE	ABITANTI	CASS/MIN
1	Ag	Palma di Montechiaro	23.482	16

Art. 5 – *Obblighi a carico del CONVENZIONATO*

5.1. Il CONVENZIONATO si impegna a cedere la proprietà di tutto il materiale tessile raccolto, svolgere le attività di propria competenza così come indicate nell'ALLEGATO TECNICO.

5.2. Il CONVENZIONATO si impegna a mettere a disposizione gratuitamente i siti necessari e idonei al posizionamento dei contenitori per la gestione del servizio di RACCOLTA DIFFERENZIATA della FRAZIONE TESSILE, secondo quanto indicato nell'ALLEGATO TECNICO.

5.3. Il CONVENZIONATO promuoverà forme di informazione e controllo al fine di evitare conferimenti impropri di rifiuti diversi dalla frazione tessile .

Art. 6 – *Obblighi a carico dell'OPERATORE*

6.1. L'OPERATORE si impegna alla presa in carico della FRAZIONE TESSILE raccolta in maniera differenziata, ed al conferimento della stessa frazione presso il proprio impianto, o in impianti debitamente autorizzati e rispondenti ai requisiti indicati nell'ALLEGATO TECNICO utilizzando mezzi regolarmente autorizzati alla raccolta.

6.2 L'OPERATORE si obbliga espressamente ad effettuare la comunicazione dei dati ottenuti dall'espletamento del servizio oggetto della presente CONVENZIONE, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 dell'ALLEGATO TECNICO.

Art. 7 – *Contributi e fatturazione*

7.1 Il Servizio verrà svolto dall'operatore a titolo completamente gratuito, e non ci sarà nessuna fatturazione di servizio.

7.2 E' posto a carico dell'Operatore il costo di registrazione del presente atto.

7.3 L'operatore si impegna, a titolo di contributo al comune, avente scopo di premialità per la partecipazione dei cittadini alla raccolta differenziata dei rifiuti tessili e di abbigliamento, oggetto del servizio :

- *fornire n. 20 cestini gettacarta (arredo urbano);*
- *elargire un contributo di €. 30.00 per tonnellata di materiale raccolto, dimostrabile dai formulari di identificazione rifiuti (FIR) di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006.*

Art. 8 – *Campagna di Comunicazione*

8.1. Al fine di perseguire obbiettivi di efficacia, efficienza e qualità delle attività di raccolta, l'Operatore realizza a livello locale, in collaborazione anche con il CONVENZIONATO, attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata dei rifiuti della frazione tessille, rivolti ai cittadini e a tutte le scuole di ogni ordine e grado. Tali interventi saranno finalizzati all'ottimizzazione dei livelli di qualità e quantità ed al contenimento dei costi del servizio di raccolta. Qualora il CONVENZIONATO intendesse intraprendere di propria iniziativa campagne di comunicazione, i relativi contenuti saranno comunicati all'OPERATORE.

Articolo 9 – *Durata*

9.1 La CONVENZIONE acquista efficacia a far data dalla sua sottoscrizione ad opera di entrambe le PARTI e resterà in vigore per 60 mesi.

9.2 Alla scadenza di tale termine la CONVENZIONE si intenderà automaticamente rinnovata, fatta salva la disdetta di una delle PARTI comunicata secondo le modalità indicate ai punti 9.3 e 9.4. A decorrere dalla data di recesso l'OPERATORE sarà sollevato da qualsiasi obbligo di ritiro.

9.3 Il CONVENZIONATO e l'OPERATORE possono recedere dalla CONVENZIONE dandone preavviso scritto di almeno 90 giorni. Considerate le esigenze di programmazione delle attività di riciclo, il recesso può comunque essere esercitato non prima di trentasei mesi dalla sottoscrizione della CONVENZIONE.

9.4 Il CONVENZIONATO che ha esercitato il recesso ha facoltà di sottoscrivere nuovamente la CONVENZIONE, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla disdetta e alle condizioni in vigore a tale data.

Articolo 10 – *Cessioni, modifiche, comunicazioni*

10.1 Nessuna delle PARTI potrà cedere la CONVENZIONE o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da essa derivanti senza il previo consenso dell'altra PARTE.

10.2 Qualsiasi modifica o integrazione alla CONVENZIONE non avrà efficacia alcuna se non redatta per iscritto e debitamente sottoscritta dai rispettivi Rappresentanti delle PARTI a ciò autorizzati.

10.3 Qualsiasi richiesta, domanda o comunicazione tra le PARTI in merito alla CONVENZIONE dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata personalmente o spedita mediante fax, telegramma o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai seguenti indirizzi:

OPERATORE: sede legale dell'Operatore
CONVENZIONATO:sede legale del Convenzionato

Articolo 11 – *Controversie*

11.1 In caso di contrasto tra le obbligazioni contenute nella presente CONVENZIONE e quanto previsto nell'ALLEGATO TECNICO, varranno le pattuizioni e i principi stabiliti in questo ultimo atto.

Articolo 12 – *Pattuizioni tra le PARTI*

12.1 La CONVENZIONE, unitamente all'ALLEGATO TECNICO, costituisce gli accordi intercorsi tra le PARTI in merito alle attività in oggetto e sostituisce ogni eventuale precedente accordo, orale o scritto, eventualmente stipulato tra le PARTI.

12.2 Sono fatti salvi ulteriori o differenti accordi o intese tra le PARTI che comportino condizioni di miglior favore rispetto a quanto contenuto nella presente CONVENZIONE.

Articolo 13 – *Tutela della Privacy*

13.1 Ai sensi dell'art 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" (da qui in avanti il "Codice Privacy"), le PARTI danno atto che il trattamento dei dati personali è effettuato per le seguenti finalità:
- acquisizione di informazioni preliminari all'instaurazione del rapporto;
- rispetto di obblighi derivanti dalla CONVENZIONE o previsti da leggi (es. obblighi contabili e fiscali), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo;
- gestione del contenzioso.

Il rifiuto a fornire i dati o l'opposizione ai trattamenti per le legittime finalità sopra dichiarate preclude od ostacola la corretta gestione del rapporto.
Con la sottoscrizione del presente atto le parti acconsentono al trattamento dei propri dati personali e riconoscono reciprocamente il diritto di accesso agli stessi, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la correzione, se incompleti o erronei, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, ai sensi degli artt. 7-10 del Codice Privacy approvato con il D.lgs. n.196/2003.

OPERATORE
ditta EUROFRIP SRL

_____

(Timbro e firma)

CONVENZIONATO
COMUNE di PALMA di MONTECHIARO

_____
(Timbro e firma)

ALLEGATO TECNICO alla convenzione stipulata il _____

PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE TESSILE

1. OGGETTO DELL'ALLEGATO

Il presente allegato si riferisce ai rifiuti da frazione tessile provenienti dalla raccolta differenziata effettuata su superficie pubblica del Comune di Palma di Montechiaro (Ag), che concorrono al raggiungimento degli obiettivi nazionali di recupero.
Le disposizioni che seguono riflettono quanto previsto dal Protocollo d'Intesa siglato in data 30.08.2012 tra fra la Regione Sicilia Servizio 5°Osservatorio Rifiuti e la ditta EUROFRIP srl..

2. CONVENZIONI

Le parti stabiliscono di dare attuazione al presente allegato attraverso la stipula della convenzione sottoscritta tra l' Operatore e il Convenzionato.

3. OBBLIGHI DELLE PARTI

3.1 I contenitori da posizionare sul territorio sono forniti e rimangono di proprietà dell'Operatore e pertanto nessun onere risulta essere a carico del Convenzionato. Detti contenitori sono realizzati in lamiera di acciaio zincata a caldo e di colore giallo, con apertura superiore anti intrusione e anti prelevamento, a tenuta stagna, della capacità di circa 2 m^3 (vedi allegato).
Nel caso in cui il Convenzionato risulti già dotato dei contenitori atti alla raccolta differenziata dei rifiuti da frazione tessile, gli stessi saranno messi a disposizione dell'Operatore per l'intera durata della Convenzione.

3.2 La collocazione dei contenitori ubicati sul suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico sarà a cura dell'Operatore e sarà concordata ed approvata dal Convenzionato sulla base dell'esperienza e dei problemi legati alla viabilità, accessibilità e sicurezza. I contenitori potranno essere in seguito spostati dalle iniziali posizioni, previa comunicazione e accordo con lo stesso Convenzionato, nel caso in cui emergano nuove esigenze di conferimento dell'utenza. Su tali luoghi di posizionamento l'Operatore si impegna ad estendere il servizio di prelievo con le necessarie frequenze di intervento.

3.3 L'Operatore avrà cura di effettuare lo svuotamento dei contenitori attraverso il proprio personale, in modo da garantire sempre, per ogni contenitore, la possibilità di conferimento da parte dell'utenza, evitando così accumuli di rifiuti sul suolo pubblico. In caso di segnalazioni da parte del Convenzionato, l'Operatore garantirà l'intervento entro il primo giorno lavorativo successivo alla richiesta.

3.4 L'Operatore si impegna comunque ad assicurare una frequenza di svuotamento tale da incentivare il conferimento e la resa di ciascun contenitore. L'Operatore si impegna, per l'intera durata della Convenzione, ad effettuare tutte le operazioni di bonifica,

manutenzione ordinaria dei contenitori, nonché la manutenzione straordinaria degli stessi contenitori in modo da garantire un adeguato livello di igiene, sicurezza e decoro.

3.5 I requisiti minimi stabiliti per il posizionamento e la raccolta dei rifiuti di frazione tessile sono i seguenti:

- Contenitori per la raccolta da 2.000 litri **1 ogni 1500 abitanti circa**
- Frequenza della raccolta nei mesi di:

  maggio/giugno/luglio/settembre/ottobre/novembre **settimanale**

  gennaio/febbraio/marzo/aprile/agosto/dicembre **bisettimanale**

3.6 L'Operatore garantisce che i contenitori siano dotati di copertura assicurativa per i danni causati a terzi, sollevando il Convenzionato da qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, e da eventuali richieste di risarcimento per danni. L'Operatore assicura, inoltre, che i contenitori siano dotati di apposita segnaletica raffigurante il corretto utilizzo degli stessi.

3.7 Tutti i materiali tessili raccolti rimarranno di proprietà dell'Operatore.

4. ***CONTRIBUTI E GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE***

4.1 I costi derivanti dalle attività di raccolta ed avvio a trattamento sono a carico esclusivamente dell'Operatore .

4.2 Le eventuali frazioni estranee rinvenute nelle fasi di svuotamento dei cassonetti verranno conferite al servizio pubblico di raccolta rifiuti.

5. ***OBBLIGHI DI TRASMISSIONE INFORMAZIONI ALLA BANCA DATI REGIONE SICILIA***

5.1 L'Operatore si obbliga a comunicare alla Regione Sicilia e al Convenzionato tutti i dati e le informazioni relative al servizio svolto come dettagliatamente riportato nel Sub - Allegato A – Dati Operatore - Convenzione stipulata il

I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi semestralmente, utilizzando gli appositi strumenti informatici in ambito Internet , con le seguenti scadenze:

Periodo	**Scadenza**
Primo semestre (dati gennaio/giugno)	30 settembre anno corrente
Secondo semestre (dati luglio/dicembre)	31 marzo anno successivo

Sub - allegato A - Dati Operatore convenzione stipulata il

Parte 1 – Scheda anagrafica

Anno e Semestre di riferimento della rilevazione _____

Ragione sociale _____

Sede legale
Numero iscrizione REA _____ numero di addetti _____
Provincia _____
Comune _____
Via _____
n. civico_____ CAP _____ numero telefonico _____
Web_____ E-mail _____

Referente
ruolo referente _____
nome _____ cognome _____
num. telefonico _____ cell _____ fax _____
e-mail _____

Parte 2 – Scheda rifiuti

Comune servito	Rifiuti tessili conferiti Quantità (t/sem.)	
Comune di Palma di Montechiaro	CER 20.01.10	
Comune di Palma di Montechiaro	CER 20.01.11	

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi
dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE
_____

Dalla Residenza Municipale, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
_____

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
_____

_____